

Tribunale Ordinario di Venezia Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia prima

2021/ 1 Procedure Concorsuali

Il GD Daniela Bruni

nel procedimento di accordo ex artt. 10 e ss Legge n. 3/2012,

richiamato il provvedimento del 16 agosto 2021 con cui, considerato che

[REDACTED] rappresentata e difesa dall' [REDACTED]

[REDACTED] aveva esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed aveva depositato proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, ai sensi dell'art.7, comma 1, L. 3/2012; era stata disposta la comunicazione ai creditori a mezzo posta elettronica certificata della proposta e del presente decreto entro il 30 settembre 2021 a cura del professionista incaricato; il divieto, sino a omologa, di inizio/prosecuzione delle azioni cautelari o esecutive o di acquisto di prelazione sul patrimonio da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; stabilita la pubblicità e fissata l'udienza del 3 novembre 2021 h. 11 per comparizione, poi rinviata all'1 dicembre 2021 a seguito pretesa integrazione crediti a carico della [REDACTED] per altro titolo ([REDACTED]

[REDACTED]); ricordato che la ricorrente depositava integrazione al ricorso considerando anche questi debiti ma mantenendo ferma la provvista totale offerta di € 26092,52 derivante in parte da TFR e per € 20.000,00 da nuova finanza e che anche il Gestore ha dimesso relazione integrativa con allegate tabelle in data 22 novembre 2021 confermando il suo parere favorevole perché il *quantum* offerto era superiore a quanto ricavabile dalla liquidazione del patrimonio;

all'udienza dell'1 dicembre 2021, parte ricorrente, considerato l'esito del voto espresso dai creditori [REDACTED]

[REDACTED] insisteva per l'omologa; il Gd, rilevato che il voto espresso da [REDACTED] rispetto alla quota falcidiata integrava ampiamente la maggioranza di legge si riservava l'omologa ed invitava il Gestore della crisi al deposito della relazione ex art. 11, 2 c. legge.

In data 17 gennaio 2021 il dott. Ruggero Maurizio Andretta ha depositato la sua relazione, comunicata ai creditori con pec del 15 dicembre 2021, con cui ha precisato che nessun creditore ha che le maggioranze sono state raggiunte perché [REDACTED] ha espresso voto favorevole per la quota falcidiata di € 119.954,63 che è pari all'82,13 %, dei crediti aventi diritto al voto e quindi superiore alle previsioni dell'art. 11. 2 c. e tanto rende irrilevante il credito negativo di Inail che ha un credito solo pari a € 170,58 già compreso nelle cartelle di [REDACTED]

In definitiva considerato che sussistono tutti i presupposti formali e sostanziali,

PQM

IL GD, visto l'art. 12 della legge n. 3/2012,

omologa l'accordo di ristrutturazione proposto da [REDACTED]
[REDACTED] rappresentata e difesa dall [REDACTED] nella versione
modificata dell'11 novembre 2021 e come da relazione integrata 22 novembre 2021 del Gestore dott.
Andreetta Ruggero Maurizio;

dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale di Venezia a cura del professionista incaricato.

Si comunichi ;

Venezia, 20/03/2022